



COMUNE DI GAVAZZANA

DELIBERAZIONE N. 17

DEL 10 MARZO 2006

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI: ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno duemilasei, addì dieci del mese di marzo alle ore 20:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Il Sindaco	Claudio Sasso	presente
------------	---------------	----------

ed i Consiglieri

1	Carlo Bellingeri	presente	7	Sergio Miglietta	presente
2	Claudio Bertelli	presente	8	Gabriella Stranieri	presente
3	Danilo Monteggi	presente	9	Nicola Marco Storace	presente
4	Guido Abbasset	presente	10	Paolo Repetto	assente
5	Mario Vaccari	presente	11	Stefano Galletto	assente
6	Maria Pia Fossati	presente	12	Angela Timossi	presente

Assiste alla seduta il dr. Giancarlo Calvi, Segretario Comunale.

Il dott. Claudio Sasso, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 2 del 27.1.1996 con la quale è stato approvato il regolamento per lo smaltimento rifiuti solidi urbani in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e s.m.

ATTESO che a seguito delle intervenute modifiche legislative alle vigenti normative occorre provvedere alla modifica del regolamento medesimo;

RITENUTO opportuno, al fine di un lavoro più organico, anche in conseguenza della necessità di riformulare alcuni periodi per maggiore chiarezza, adottare un nuovo regolamento in sostituzione di quello precedente;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale e dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lvo 267/2000;

PRESO ATTO di quanto è emerso dal dibattito;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Storace), contrari n. =, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in sostituzione di quello precedente, opportunamente adeguato alle nuove disposizioni legislative, allegato alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi.

Gavazzana, _____

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il _____ .

Gavazzana, _____

IL SEGRETARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Claudio Sasso

IL CONSIGLIERE

f.to Carlo Bellingeri

IL SEGRETARIO

f.to Giancarlo Calvi

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____

Gavazzana, _____

IL SEGRETARIO

- è divenuta esecutiva il giorno _____

Gavazzana, _____

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO



COMUNE DI GAVAZZANA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI: ESAME ED APPROVAZIONE

Segreteria Generale

Il sottoscritto Segretario comunale, in relazione alle sue competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla:

regolarità tecnica

regolarità contabile

della proposta di deliberazione suindicata.

Gavazzana, _____

IL SEGRETARIO
dr. Giancarlo Calvi



COMUNE DI GAVAZZANA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LA RACCOLTA
E LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 10 marzo 2006

ARTICOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.
2. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/1997.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ARTICOLO 3 – TASSA

1. È istituita dal Comune di Gavazzana apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nel territorio comunale.
3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio al lordo del costo annuo dello spazzamento. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni di cui all'art. 2, comma 3°, numero 3) del DPR n. 915/82.
5. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi serviti dalla raccolta. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti, la tassa è dovuta nella misura ridotta del 40% della tariffa intera, come previsto dall'art. 59, comma 2°, del D.Lgs. 507/93 e s.m.
6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 4 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, o, in mancanza, il titolare del diritto reale sull'immobile, ovvero, il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

3. In caso alloggio dato in locazione per un breve periodo ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del titolare del diritto reale sull'immobile.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

5. Le Società commerciali, gli Enti pubblici e privati e le Associazioni sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

ARTICOLO 5 – DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate su appositi moduli messi a disposizione dal Comune. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione, ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della TARSU.

2. È ammessa la presentazione delle denunce in via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

ARTICOLO 7 – DENUNCIA INIZIALE

1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia, anche cumulativa, dei locali od aree tassabili siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia iniziale deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati;
- il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti;
- la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero catastale della unità immobiliare;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita IVA, codice ISTAT dell'attività, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

ARTICOLO 8 – DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19, devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.

2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ARTICOLO 9 – DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al Comune mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale;
- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero catastale della unità immobiliare;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.

3. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nei casi di errore o di duplicazione o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993), lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d'ufficio, è disposto nel modo di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 507/1993, salvo il termine dell'avvenuto pagamento.

5. Quest'ultimo è di tre anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica soluzione.

ARTICOLO 10 – SGRAVI E RIMBORSI

1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI E ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio. L'Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge, e previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e

forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall'ufficio.

Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:

- a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari, nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti, ovvero, planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq. di riferimento;
- b) il contribuente o il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove;
- c) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Al termine delle operazioni, deve essere redatto un processo verbale; entro 60 giorni dalla data di quest'ultimo il contribuente può ancora fornire osservazioni. In tali casi, l'avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.

2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente, ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.

3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, alla fornitura della relativa superficie (in mq.) e del nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta – anche a mezzo di avviso pubblico – sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Amministrazione comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall'art. 71 commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990.

4. Gli avvisi di accertamento dovranno avere in allegato eventuali atti prodromici richiamati nella motivazione ed indirizzati al contribuente, eccetto quelli precedentemente comunicati o notificati allo stesso, il cui contenuto essenziale va riprodotto nei medesimi avvisi.

ARTICOLO 13 – RICORSI

1. Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa devono essere prese in considerazione le superfici:

- a) dei locali e delle aree coperte (in via esemplificativa, tutti i vani delle abitazioni tanto se principali, quali camere, sale, cucine, ecc., che accessori, quali ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc. e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (cantine, rimesse, autorimesse, box, magazzini, rustici ad uso non abitativo, ecc.).

Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.

Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

- b) di tutti i vani e le pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
- c) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni.

2. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.

ARTICOLO 15 – TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 al lordo del costo annuo dello spazzamento.

2. Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. 507/1993, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Azienda e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti nel contratto di servizio.

ARTICOLO 16 – TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dal Comune con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione

dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

2. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.

ARTICOLO 17 – RISCOSSIONE

1. La riscossione volontaria e coattiva della tassa è effettuata dal soggetto incaricato dal Comune della loro riscossione.

ARTICOLO 18 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa TARSU:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete (acquedotto e energia elettrica e gas); tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno;
- le soffitte, qualora non abitate o abitabili;
- le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- i fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e indicata nella denuncia originaria o di variazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- gli edifici che sono posti in restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, in possesso di idonei titoli abilitativi edilizi (DIA, permesso di costruire) limitatamente al periodo di validità del provvedimento e i cui detriti o materiali di cantiere siano smaltiti direttamente a spese delle ditte/impresе che vi lavorano;
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/ numeri 1 e 3 del Codice Civile.
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- le aree scoperte adibite a verde di cui al comma 1 dell'art. 66 del D. Lgs. 507/93 come sostituito dalla lettera f), punto 1 dell'art. 3, comma 68 della legge 28/12/95 n. 549.

2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 19 - ESONERI

1. Sono esonerati dal tributo:

- i locali ed aree del Comune adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
- i locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali;
- i locali destinate a finalità istituzionali di associazioni costituite in O.N.L.U.S. – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e associazioni di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni di legge.

ARTICOLO 20 – RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta per gli edifici ad uso abitativo del:
 - a. 10% delle superfici delle sole abitazioni il cui unico occupante risulti essere residente in Gavazzana (sono escluse dal computo le superfici delle pertinenze che usufruiscono della riduzione di cui alla lettera c);
 - b. 10% delle superfici delle sole abitazioni con impianti funzionanti di riciclaggio e compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani; tale riduzione viene accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio comprovante la corretta esecuzione del compostaggio da parte dell'utente, compreso il rispetto degli impegni assunti in sede di domanda di riduzione (sono escluse dal computo le superfici delle pertinenze che usufruiscono della riduzione di cui alla lettera c);
 - c. 30% delle superfici delle sole pertinenze ed aree accessorie coperte alle abitazioni (cantine, rimesse, autorimesse, box, magazzini, rustici ad uso non abitativo, ecc.).
2. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli articoli 66 e 76 del D.Lgs. 507/1993.

ARTICOLO 21 – RIDUZIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

1. In caso di attività produttive, commerciali e di servizi, la tariffa è ridotta sino ad un massimo del 25% per gli utenti che dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 67 D.Lgs. 507/1993. Tale riduzione viene di volta in volta accordata a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio.
2. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

ARTICOLO 22 – RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.).
2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo, l'Amministrazione comunale farà riferimento al gestore del servizio.

ARTICOLO 23 – SANZIONI

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'articolo 76 del D.Lgs. 507/1993, integrato dal D.Lgs. 472/1997.

ARTICOLO 24 – CATEGORIE, DESTINAZIONE D'USO E TARIFFE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs . 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle categorie di cui alla seguente tabella secondo il loro uso e destinazione

N.	CATEGORIA	COEFFICIENTE
0	Abitazioni civili e rurali	1
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1
2	Cinematografi e teatri	1
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,5
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1
5	Stabilimenti balneari	1
6	Esposizioni, autosaloni	1,5
7	Alberghi con ristorante	3
8	Alberghi senza ristorante	2
9	Case di cura e riposo	3
10	Ospedali	3
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2
12	Banche ed istituti di credito	2
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2
16	Banchi di mercato beni durevoli	2
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	2
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	2
20		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3
23	Mense, birrerie, amburgherie	3
24	Bar, caffè, pasticcerie	2,5
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2
28	Ipermercati di generi misti	3
29	Banchi di mercato genere alimentari	3
30	Discoteche, night club	2
	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle	
31	superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	1,5

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, svolge le funzioni ed esercita poteri di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è abrogato il previgente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare del 27.1.1996, n. 2, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla legge e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 27 – RINVIO A DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.Lgs. 507/1993 sino all'entrata in vigore dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento sulla gestione delle entrate (D.Lgs. 446/1997).
2. Per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, si fa rinvio al regolamento comunale per l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.